

DETERMINAZIONE USO ALLEVAMENTO

Le condizioni necessarie per l'ottenimento della tariffazione agevolata uso allevamento, anche se diverso da "bestiame" ex vecchio art. 2135, oltre che per definire le discriminati tra allevamento industriale, risultano essere le seguenti:

- l'utenza deve essere a servizio esclusivo dell'attività di allevamento;
- l'allevamento aziendale deve specificare l'oggetto principale dell'attività agricola imprenditoriale, come risultante nell'iscrizione CCIAA, e deve essere qualificato dalla conduzione di un imprenditore agricolo a titolo principale;
- il numero dei capi allevati deve rientrare nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 29 del TU delle imposte dirette sui redditi approvato con DPR 917/86 e successive modificazioni;
- almeno un quarto dell'alimentazione dei capi dovrà poter essere ottenibile dal terreno, a prova del collegamento funzionale col fondo;
- dovranno essere dichiarati la specie e il numero dei capi allevati.

Si chiarisce pertanto che tutte le specie indicate nelle tabelle allegate al decreto approvato con DPR 917/86 e successive modificazioni sono ammissibili alla fruizione a tariffa agevolata, qualora naturalmente in presenza di tutte le altre condizioni previste.

L'inciso "utilizzato o possono utilizzare il fondo" di cui al D. Lgs 228/01 viene nel caso inteso come tipo di allevamento, o come mera possibilità, e quindi generalizzante. Per quanto discusso e per l'oggetto trattato, la locuzione "effettivamente fornita" determina la necessità del reale collegamento funzionale, confermando la necessità di diretta connessione, sfruttamento funzionale e partecipazione ai rischi.